

Codice A1617A

D.D. 22 settembre 2025, n. 687

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione spostamento tubazione linea di innevamento della pista sciabile denominata Smith 1 Bassa nel comprensorio sciistico Colomion in comune di Bardonecchia Località Campo Smith - Pratica SUAP n° 953/2025 - Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010).



ATTO DD 687/A1617A/2025

DEL 22/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione spostamento tubazione linea di innevamento della pista sciabile denominata Smith 1 Bassa nel comprensorio sciistico Colomion in comune di Bardonecchia Località Campo Smith - Pratica SUAP n° 953/2025 - Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Vista la nota prot. n° 6717 in data 10/07/2025, pervenuta in data 11/07/2025, protocollo in ingresso n° 105406/DA1617A, dello Sportello Unico per le Attività Produttive delle Valli presso l'Unione Montana Valle Susa volta ad acquisire l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 della istanza Codice Pratica SUAP n° 953/2025, richiesta in data 04/07/2025 dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) per l'autorizzazione dell'intervento di spostamento della tubazione dell'impianto di innevamento programmato artificiale esistente a servizio della pista sciabile Smith 1 bassa in comune di Bardonecchia , Località Campo Smith, Comprensorio sciistico Colomion – Les Arnauds, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ;

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la relazione nivologica a firma dall'Ing. Francesco Belmondo, iscritto all'Ordine degli Ingegneria della provincia di Torino al n° 6357F
- la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica redatta dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 475A;
- la relazione di recupero ambientale a firma dell'arch. Paolo Gallo iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n° 6357A;
- la Dichiarazione di disponibilità delle aree oggetto di intervento;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici redatti dall'Ing. Francesco Belmondo, iscritto all'Ordine degli Ingegneria della provincia di Torino al n° 6357F e dall'Ing. Alberto Bettini, iscritto all'Ordine degli Ingegneria della provincia di Torino al n° 6760F ;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito

della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Considerato che:

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dalla richiesta di variante non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento proposto interessa unicamente la pista da sci denominata Smith 1 bassa e prevede:
 - § realizzazione di nuova tubazione per implementazione/sostituzione di impianto innevamento esistente per una lunghezza complessiva di 511 ml. Il nuovo impianto, in sostituzione di quello precedentemente realizzato ed autorizzato, sarà raccordato all'impianto esistente da quota 1.273 m.s.l.m. a quota 1.445 m.s.l.m.
 - § posa di n° 12 pozzetti per l'installazione di lance di innevamento .
- per la realizzazione dell'intervento è prevista la posa, ad una profondità compresa tra 1 m e 0,8 m, di una nuova tubatura e delle linee servizi, a sostituzione dell'impianto esistente per una lunghezza di circa 511 ml, oltre alla posa di 12 pozzetti in cls per l'allacciamento delle aste porta cannone; La superficie interessata ricade completamente nelle aree interessate dal tracciato delle piste da sci esistenti, pertanto i movimenti di terra saranno complessivamente limitati e quantificati in circa 460 m³, interamente compensati tra scavo e riporto;
- l'intervento sarà integrato nell'impianto di innevamento artificiale del comprensorio sciistico esistente e ne costituirà una integrazione;
- gli interventi interessano unicamente formazioni erbacee del piano subalpino a prevalenza di trisetum associato ad altre graminacee, oltre ad altre specie proprie di tali formazioni quali alchemilla, achillea, trifolium e plantago, e non interferiscono con superfici boscate
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a completare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale previsti ed autorizzati con i precedenti provvedimenti;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti sopra richiamati;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 34698A1809A in data 01/08/2025, acquisita in pari data al prot. n° 117094/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, ed esprime parere favorevole, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti a firma dell'Ing. Francesco Belmondo per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Colomion s.p.a e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) a realizzare l'intervento di spostamento della tubazione dell'impianto di innevamento programmato artificiale esistente a servizio della pista sciabile Smith 1 bassa in comune di Bardonecchia , Località Campo Smith, Comprensorio sciistico Colomion – Les Arnauds,, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto della successiva prescrizione:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 34698A1809A in data 01/08/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare le opere previste dal progetto: "Spostamento della tubazione dell'impianto di innevamento programmato artificiale esistente a servizio della pista sciabile Smith 1 bassa" in comune di Bardonecchia, Località Campo Smith, Comprensorio sciistico Colomion – Les Arnauds, Pratica SUAP n° 953/2025, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto della successiva prescrizione:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere

espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 34698A1809A in data 01/08/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1550/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 112836/A1600A del 24/07/2025. Ns. Prot. n.33386/A1800A del 25/07/2025 - Pratica DQ 74827/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Spostamento linea d'innevamento su pista "Smith 1 bassa" in Comune di Bardonecchia (TO)".

Richiedente: Colomion S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto prevede lo spostamento delle tubazioni interrato per l'innevamento programmato da un lato all'altro della pista "Smith 1 bassa" del comprensorio sciistico del Colomion in Bardonecchia, al fine di ottimizzare la resa dell'impianto di innevamento artificiale.

Il tracciato dello scavo in progetto è caratterizzato da una larghezza di 1,00 m, lunghezza pari a 511 m, intervallata dalla posa di n° 12 pozzetti, collegato all'impianto di innevamento esistente. Le quote dell'intervento sono comprese tra 1273 m e 1445 m s.l.m., con un dislivello di 172 m.

I lavori comporteranno un volume complessivo (scavi + riporti) pari a 920 mc.

L'ambito di intervento è caratterizzato da pendenze significative e comprese tra i 15° ed i 30°, compreso tra la porzione sub-pianeggiante di fondovalle e le superfici moderatamente pendenti della località Pian del Sole. Il geologo incaricato Dott. Geol. Massimo Ceccucci evidenzia nella "Relazione geologica" che "Stando a quanto colto durante i sopralluoghi condotti e come indicato nella cartografia prodotta a supporto del PRGC, questa porzione del versante - a larga scala - non mostra segni di instabilità evidenti.

La morfologia della porzione medio – sommitale (dal Pian del Sole sino alla culminazione del Colomion) - di contro - rende manifesta la presenza di un esteso fenomeno di DGPV comunque quiescente".

Sulla base delle indagini condotte dal professionista incaricato e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto non presenta aree caratterizzate da fenomeni di dissesto che possano essere interferite dai lavori.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe viene rilevato dal professionista come il settore di versante oggetto d'intervento non interferisca con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportino modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione progettuale, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto e della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" pubblicate da SNPA nel 2019;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00117094 del 01/08/2025 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00034698 del 01/08/2025